
Determinazione Amministratore Delegato
Provvedimento in autotutela in rif. Legge 241/90 - Proroga dei rapporti somministrazione
lavoro a tempo determinato.

Premesso

che in data 10/02/2017, la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha pubblicato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ;
che in data 21/04/2017 si sono conclusi i lavori della commissione di gara;
che in data 04/05/2017, la procedura è stata aggiudicata in via definitiva alla Synergie Italia SpA;
che, pertanto, la Volsca Ambiente e Servizi SpA deve procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato in vista dell'imminente scadenza contrattuale del rapporto in essere con la Tempor SpA , fissata il 14/06/2017 ;

Considerato

che in data 31/05/2017, è stato notificato Ricorso al TAR Lazio, con domanda cautelare, mediante il quale la Tempor SpA richiede l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva previa sospensione e dichiarazione di inefficacia della stessa e di disporre l'aggiudicazione della gara e del contratto d'appalto in proprio favore;
che l'art. 32 comma 11 del D.lgs. 50/16 s.m.i. testualmente recita: *“Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.”*

Tutto ciò premesso e considerato

non potendo stipulare il contratto oggetto di gara, nelle more dell'emissione del provvedimento di merito da parte del TAR- così come riportato nel suindicato articolo 32 del Codice dei

Contratti-, si dispone di prorogare in autotutela il contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato sottoscritto con la Tempor SpA, in scadenza il 14/06/2017, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 30 giorni , o almeno fino alla notifica del provvedimento da parte del TAR Lazio, poiché l'oggetto di gara è servizio essenziale che non può essere sospeso .

Velletri 05/06/2017

Voisca Ambiente e Servizi SpA
Amministratore Delegato
Mauro Midei

